

# COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 10 Reg. Del.

OGGETTO: Dott.ssa Maria Cristina Murone - Istanza trasferimento Farmacia da Montepaone Via Roma, 140 alla nuova ubicazione in Loc. Sanguinario -Parere.

L'anno duemilaquindici, il giorno nove, del mese di luglio, alle ore 12,30, nella solita sala delle adunanze della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

N/ro d' ord.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1 2 3 4 5	Mario Migliarese Giuseppe Tuccio Isabella Venuto Francesco Lucia Maria Assunta Fiorentino	Sindaco Vicesindaco Assessore "	X X X	х

Assiste il Segretario Generale Avv. Cinzia Sandulli.

Presiede il Sindaco Mario Migliarese, il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

#### Premesso che:

- in data 22/5/2015, con istanza indirizzata al Commissario Straordinario ed assunta al Protocollo di questo Ente sotto il n. 3974 in pari data, la Dott.ssa Maria Cristina Murone, Titolare della Farmacia sita in via Roma n. 140 di Montepaone Centro, chiedeva il trasferimento della stessa nei nuovi locali siti in località Sanguinario, nonché, la pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio comunale per giorni 15 ai sensi dell'art. 1 della Legge 362/1991;
- in data 28/5/2015, la predetta istanza veniva regolarmente pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune n. reg. 0535 per 15 giorni consecutivi, comunicando

- all'interessata l'inizio della pubblicazione e il Responsabile del Procedimento, con nota n. 4324 del 4/6/2015;
- con nota, a mano, del 4/6/2015 acclaratata al Protocollo al n. 4340 in data 5/6/2015, lo Studio Legale Avv. Antonio Natali, presentava " invito-diffida ad ogni effetto e conseguenza di legge, il Comune di Montepaone a voler soprassedere dal deliberare, o a deliberare il diniego in ordine alla richiesta di autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica della Dott.ssa Murone per evidente illegittimità dell'istanza";
- con nota n. 0049973 del 3/6/2015 acquisita al Protocollo al n. 4345 in data 5/6/2015 l'ASP di Catanzaro UOSC Farmaceutica Territoriale Lamezia Terme e UOSC Assistenza Farmaceutica Catanzaro chiedeva la pubblicazione per quindi giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune l'allegata istanza a firma della Dott.ssa Maria Cristina Murone, titolare della 1° sede Farmaceutica del Comune di Montepaone, con la quale chiede il trasferimento dei locali della Farmacia siti in Via Roma,140 ai nuovi locali facente parte del Centro Residenziale " il Fiore" sito in Loc Sanguinario dello stesso Comune di Montepaone, nonché, al Sindaco di comunicare, se la Località Sanguinario ricade all'interno del territorio di pertinenza della 1° sede Farmaceutica di Montepaone attualmente situata in Via Roma,140, e di esprimere parere ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge Regionale n. 18/90, (trasferimento dei farmaci);
- con nota n. 4742 del 19/6/2015 è stato comunicato alla Dott.ssa Murone l'attestato di avvenuta pubblicazione all'Albo on-line dal 28/5/2015 al 16/6/2015, e per la quale è pervenuta una nota-diffida dell'Avv. Natali in nome e per conto del Dott. Luca Melo;
- con successiva nota-pec n. 0061266 del 8/7/2015, acquista al Protocollo in pari data al n. 5730 l'ASP di Catanzaro – UOSC Farmaceutica Territoriale – Lamezia Terme e UOSC Assistenza Farmaceutica – Catanzaro – sollecitava quanto richiesto con precedente nota n. 0049973/2015;

### VISTI:

- gli artt. 104 e seguenti del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934;

- l'art. 1 L. 475/68 e s.m.i comma quarto, secondo il quale: "Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie". (comma terzo), stabilendo inoltre, al comma settimo che "Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato (...) in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona";

PRESO ATTO che tale disposizione vale non solo per il primo impianto ma anche per gli eventuali trasferimenti, come risulta dal D.P.R. n. 1275/1971, art. 13, secondo comma, il quale dispone: "Il locale indicato per il trasferimento della farmacia deve essere situato (...) in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona".

VISTO l'art. 3, comma 2 L.R. n. 18/90 secondo il quale. "I provvedimenti di cui alle lettere a) [trasferimento dei locali della farmacia all'interno della sede farmaceutica]; b) c) del presente articolo sono adottati dal Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, sentito il parere del Comune, con l'osservanza delle prescrizioni vigenti in materia";

VISTO il D.L. 1/2012 convertito in Legge 27/2012 (c.d. Cresci Italia) che si occupa espressamente dell'apertura di nuove farmacie;

PRESO ATTO che le recenti norme che hanno introdotto una maggiore liberalizzazione per l'apertura di nuove farmacie individuano principi applicabili analogicamente anche per il caso di trasferimenti di esercizi già esistenti, avendo come fine quello di garantire una presenza più capillare sul territorio attraverso una distribuzione equa e ramificata in modo tale da "assicurare l'accessibilità del servizio anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate";

#### CONSIDERATO che:

- alla luce dell'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato ( ord. 751/2013) i concetti di pianta organica e sede farmaceutica continuano ad operare nel nostro ordinamento;
- la disciplina del trasferimento di un esercizio farmaceutico da una ubicazione ad un'altra, all'interno della zona assegnata dalla pianta organica è argomento ampiamente trattato dalla giurisprudenza amministrativa ( ex multis Consiglio di Stato- Sezione terza sent. n. 4588/2012; e ancora sent. n. 1858/2013, n. 2019/2013, n. 6810/2011, n. 5840/2014).
- nell'ipotesi di trasferimento di farmacia all'interno della sede farmaceutica continuano ad operare le norme di cui in premessa, poiché non abrogate dall'art. 11 del D.L. 1/2012 convertito in Legge 27/2012 (c.d. Cresci Italia);

#### RILEVATO CHE:

- Il Comune di Montepaone era storicamente dotato di una sola farmacia, ubicata nel centro storico;
- successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 172 del 28/11/1981 : "per soddisfare le esigenze degli abitanti di Montepaone Lido" ha richiesto l'istituzione di una seconda sede farmaceutica " nella predetta frazione, con distinzione di competenza territoriale, in relazione alle obiettive difficoltà di usufruire della farmacia del capoluogo, distante oltre sette chilometri, e difficilmente raggiungibile per la mancanza di collegamenti;
- dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 172/1981 emerge con evidenza che la ragione dell'istituzione di due sedi farmaceutiche, in deroga al rapporto farmacie-popolazione, è individuata nell'esigenza di assicurare l'assistenza farmaceutica in entrambi i centri abitati principali del paese. La medesima delibera specifica che le due farmacie hanno competenza territoriale (sede farmaceutica) distinta.
- con deliberazione G.R. n. 583 del 23/12/2011 è stata approvata la pianta organica delle farmacie per l'anno 2010 ai sensi della Legge 08.11.1991, n. 362, dalla quale emerge l'esistenza di due farmacie, ed inoltre che il territorio della Frazione Lido è assegnato alla seconda sede Farmaceutica, mentre la prima sede farmaceutica comprende tutto il territorio Comunale;
- dal censimento ISTAT del 2011 gli abitanti del Comune di Montepaone alla data del 31.12.2011 sono 4681, mentre in base alla revisione dinamica al 31/5/2015 gli abitanti sono 5297;
- L'esigenza di avere due Farmacie, in deroga al criterio demografico è dovuta alle particolari caratteristiche geografiche del territorio di Montepaone, che consta di una frazione Marina e del centro storico, che sorge in collina, distanti 7 km l'uno dall'altro.

DATO ATTO che proprio tale situazione ha indotto il Comune di Montepaone, ad assumere la precitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 172 del 28/11/1981;

PRESO ATTO della richiesta avanzata dalla Dott.ssa Murone volta al trasferimento dei locali della farmacia 1° sede, a detta della richiedente, "nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza" con la seguente testuale formulazione "Si chiede di poster

trasferire i locali da Via Roma n.140, in Montepaone centro, a Località Sanguinario sita in Montepaone Frazione Lido";

RITENUTO che l'affermazione della Dott.ssa Murone, secondo la quale si tratterebbe di trasferimento "nell'ambito della sede farmaceutica di appartenenza" non è corretta; CONSIDERATO in particolare che:

- in base a quanto sino ad ora affermato, risulta evidente che la corretta ed unica interpretazione possibile da fornire alla precitata suddivisione territoriale delle sedi farmaceutiche, è considerare il territorio della frazione Lido assegnato unicamente alla Farmacia n. 2, e residualmente tutto il restante territorio Comunale alla farmacia n. 1.
- qualsiasi interpretazione differente sarebbe totalmente erronea e priverebbe di senso la presenza stessa di due farmacie sul territorio, istituite, si ribadisce, per garantire uguale assistenza farmaceutica ad entrambi i centri abitati di Montepaone;

## **RILEVATO CHE:**

- quanto appena affermato è confermato dalle numerose istanze presenti in atti, con le quali la dott.ssa Murone, titolare della farmacia ubicata nel centro storico, ha richiesto la certificazione degli abitanti dell'agglomerato rurale in cui ha sede la farmacia. In risposta a tali richieste gli uffici competenti hanno sempre fornito il numero degli abitanti di Montepaone Centro (circa mille) e non dell'intero territorio comunale, comprendente la frazione Lido, (circa 4700);
- per quanto già evidenziato, il trasferimento richiesto dalla dott.ssa Murone non è da considerarsi all'interno della sede farmaceutica di pertinenza, bensì nella sede propria della seconda farmacia, poichè i locali indicati ricadono nella frazione lido del Comune.

CONSIDERATO che la situazione di fatto relativa alla domanda di trasferimento della Dott.ssa Murone, quale emerge, a seguito della presente istruttoria e per quanto sin qui già argomentato e motivato, non può trovare accoglimento, poiché proposta in assenza delle condizioni di legge, in quanto priva dei requisiti richiesti di cui all'art. 3 L.475/1968 ( trasferimento all'interno della stessa sede farmaceutica) ed inoltre contraria al pubblico interesse di assicurare e garantire una reale ed effettiva assistenza farmaceutica a tutta la comunità amministrata;

RITENUTO in particolare di dover ulteriormente motivare come di seguito il presente parere sfavorevole, sottolineando sull'argomento che:

- 1) La libertà di iniziativa economica riconducibile in capo al farmacista, inteso come libero imprenditore, e nel caso di specie alla Dott.ssa Murone, non è illimitata (Cons. Stato 4588/12) potendo l'autorità sanitaria contrapporle valutazioni riferite allo scopo di ottimizzare la funzionalità del servizio in rapporto alle "esigenze degli abitanti della zona" (Cons. Stato 5840/2014);
- 2) Secondo autorevole giurisprudenza tale limitazione " si giustifica considerando che il titolare di farmacia si giova, in realtà, di un sistema di quasi- monopolio, in quanto è protetto dalla concorrenza da una triplice barriera: primo, il "numero chiuso" degli esercizi farmaceutici; secondo, l'assegnazione di una porzione di territorio (zona) all'interno della quale gode di un pieno diritto di esclusiva, nel senso che nessun altro farmacista vi si può insediare; terzo, il divieto imposto ai concorrenti di avvicinarsi al di sotto di una distanza minima, ancorché si trovino all'interno della zona di loro spettanza. Non può invocare la pienezza dei diritti del libero mercato chi, gestendo un servizio di pubblica utilità, usufruisce di tali e tante deroghe ai principi del libero mercato (Consiglio di Stato- Sezione terza Sente. N. 5840 del 25.11.2014);

- 3) E' evidente che l'eventuale trasferimento della farmacia di cui è titolare la Dott.ssa Murone dal Centro storico di Montepaone, verso la frazione marina, pregiudicherebbe inevitabilmente il diritto costituzionalmente garantito all'assistenza sanitaria, sub-specie farmaceutica, degli abitanti di questa area, che seppur meno popolata rispetto alla frazione lido (conta circa 930 residenti) aumenta nel periodo estivo, per l'incremento dei flussi turistici da parte di ex residenti, che giungono in Calabria per trascorre le vacanze e ricongiungersi ai nuclei familiari di origine;
- 4) Tra l'altro proprio la popolazione del Centro Storico è quella più bisognosa dell'erogazione di servizi in prossimità, poiché composta in prevalenza da anziani, e spesso più bisognosa di accedere all'assistenza farmaceutica. Inoltre, considerata l'insufficienza del servizio di trasporto pubblico, i sette chilometri che dividono i due centri per molti residenti in Montepaone centro storico si rivelano una distanza incolmabile se privi di mezzi di trasporto;
- 5) Risulta al contrario evidente, rispetto a quanto descritto al precedente punto 3 che l'eventuale accoglimento della richiesta della Dott.ssa Murone sarebbe per altro verso fonte di una ingiustificata disparità di trattamento tra gli abitanti di Montepaone Lido, che invece beneficerebbero dell'esistenza di due sedi farmaceutiche, a fronte dell'assenza di alcun punto di erogazione del servizio nel Centro storico, proprio a svantaggio delle fasce più deboli della popolazione, come innanzi già argomentato;
- 6) La popolazione del Comune di Montepaone (4.681 abitanti ovvero 5.297) consentirebe teoricamente, secondo il criterio demografico, l'apertura di una sola farmacia (anche dopo la riduzione del quorum stabilita dal decreto legge n. 1/2012); e la previsione di una seconda farmacia è stata possibile utilizzando il criterio "topografico" di cui all'art. 104 t.u.l.s;
- 7) La particolare situazione determinatasi nel Comune di Montepaone al momento dell'istituzione della seconda farmacia con il criterio "topografico" ha fatto sì, che la farmacia esistente nel capoluogo è rimasta caratterizzata da una speciale destinazione al servizio di quel centro abitato. Con la conseguenza che coloro che ivi risiedono, o comunque gravitano topograficamente su quel centro assumono una posizione d'interesse differenziata rispetto a quella degli altri cittadini pure residenti nella zona formalmente assegnata alla prima farmacia, ma di fatto gravitanti sull'esercizio istituito nella località secondaria;
- 8) E' evidente che la domanda di trasferimento della Dott. Murone non è sorretta da alcuna ragione di maggior tutela dell'utenza, anzi l'eventuale trasferimento finirebbe per pregiudicare irrimediabilmente, come già ribadito, il diritto all'assistenza farmaceutica della fascia di popolazione più bisognosa;
- 9) Il Comune di Montepaone è impegnato a preservare e rilanciare il Centro storico, ove è ubicata la sede Municipale, e a tutt'oggi sono garantiti servizi essenziali quali, istruzione e ufficio postale. Il pregiudizio che verrebbe arrecato agli abitanti del centro storico, che si ritroverebbero privati dell'assistenza farmaceutica, non è giustificato da nessuna particolare esigenza degli abitanti della frazione Lido, già servita da una farmacia in loco, i quali tra l'altro dato lo sviluppo delle zone costiere hanno la possibilità di una maggiore offerta proveniente anche da paesi limitrofi.

Il trasferimento della farmacia del centro storico riporterebbe il comune di Montepaone alla situazione precedente al 1981, con uno dei due agglomerati urbani del tutto privo di adeguata assistenza farmaceutica.

RITENUTO di dover provvedere con urgenza in ordine all'adozione del presente atto, al fine di dar seguito alla conclusione del procedimento amministrativo entro i termini previsti per legge;

ATTESA la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D. Leg.vo 267/2000;

#### VISTI:

- Il R.D. n. 1265/1934;
- la legge 475/1968 e successive modifiche ed integrazione;
- il D.P.R. n. 1275/1971
- L.R. n. 18/90;
- il D. Leg.vo 267/2000 e s.mm. e ii.;
- il D.L. n. 1/2012;
- lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime favorevoli dei presenti.

## **DELIBERA**

Per quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

- 1) **di Esprimere** <u>parere negativo</u> alla richiesta della D.ssa Maria Cristina Murone di cui alla nota prot. n. 3974 del 22.05.2015 di trasferimento della farmacia dal centro capoluogo di Montepaone alla frazione Lido;
- 2) **di Dare mandato** agli uffici preposti di notificare copia della presente deliberazione
- All' ASP di Catanzaro Via Vinicio Cortese, 25 88100 Catanzaro
- All' ASP di Catanzaro via Degli Angioini, 159 88100 Catanzaro
- Alla D.ssa Maria Cristina Murone
- All'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Catanzaro, via Italia, 81 88100 Catanzaro
- Al Consiglio Comunale –Sede
- 3) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE Avv. Cinzia Sandulli IL SINDACO Mario Migliarese

del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo 18	· · · ·
La presente deliberazione è divenuta esecutiva  / il	// Comunicata al Prefetto di Catanzaro, contestualmente all'affissione all'albo, con nota prot. n del, ai sensi dell'art. 135 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  Il sottoscritto Segretario del Comune, su attestazione del messo comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal al, senza seguito di ricorsi.  IL SEGRETARIO